

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE

TRA

Il **Comune di Malonno**, ente di classe III, C.F. 00716670179 e P.IVA 00575780986, con sede in Malonno (BS), Piazza Municipio n.7, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro-tempore*, Dott. Geol. Giovanni Ghirardi;

Il **Comune di Berzo Demo**, ente di classe IV, C.F. 00715580171 e P.IVA 00575730981, con sede in Berzo Demo (BS), Piazza Donatori di Sangue n.1, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro-tempore*, Sig. Giovan Battista Bernardi;

Il **Comune di Ceto**, ente di classe IV, C.F. 81002490175 e P.IVA 00723600987, con sede in Ceto (BS), Via Guglielmo Marconi n.8, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro-tempore*, Geom. Marina Lanzetti.

PREMESSO CHE:

- a) l'art.30 del D.Lgs. 20 agosto 2000 n.267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- b) l'art.98 co. 3 del D.Lgs. 20 agosto 2000 n.267 riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare apposite convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- c) l'art.10 co.2 del D.P.R. n.465/97 dispone che le convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale devono stabilirne le modalità di espletamento, individuare il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso ed i reciproci obblighi e garanzie;
- d) l'art.7 co.31 ter del D.L. n.78/2010, convertito nella L n.122/2010, ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari, nonché la successione, a titolo universale, del Ministero dell'Interno;
- e) il Comune di Berzo Demo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____.2026, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di Malonno, con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____.2026, dichiarata immediatamente eseguibile, ed il Comune di Ceto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____.2026, hanno inteso disporre lo svolgimento delle funzioni di Segreteria comunale in forma associata ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.98, co.3 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. e dall'art.10 del D.P.R. n.465/1997.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto e fine

I Comuni di Malonno, Berzo Demo e Ceto - siti in provincia di Brescia ed afferenti all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale Lombardia - stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale per lo svolgimento in forma associata e coordinata delle funzioni di segreteria comunale, in un'ottica di razionalizzazione degli oneri a loro carico.

Art. 2 - Comune capofila

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.2, comma 2, del Decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020, la veste di Ente capofila della presente convenzione è assunta dal Comune di Malonno, Ente avente la maggiore popolazione tra quelli convenzionati alla data del 31.12.2025.

Art. 3 – Nomina e revoca

La nomina e la revoca del Segretario comunale sono atti che competono al Sindaco del Comune capofila. La revoca è ammessa nei soli casi previsti dalla legge e nel rispetto dell'art.15, co.5, del D.P.R. n.465/1997. Qualora i presupposti che legittimano la revoca del Segretario avvengano in uno dei Comuni diversi da quello capofila, gli adempimenti di cui all'art.15, co.5, del D.P.R. n.465/1997, escluso il provvedimento di revoca, sono attuati dal Comune in cui è stata commessa la violazione.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire - d'intesa tra loro - in quale Comune, tra quelli facenti parte della convenzione, il Segretario titolare debba essere nominato, previa sua formale accettazione.

Tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica, economica e funzionale del Segretario comunale titolare della sede convenzionata sono assunte con atto formale del Sindaco del Comune capofila, di concerto con i Sindaci degli altri Comuni.

È fatta salva la facoltà riconosciuta ad ogni Sindaco di conferire, nell'ambito del proprio Ente, al Segretario titolare della sede convenzionata altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art.97 co.4 lett. d) del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii; in tal caso gli oneri economici sono a carico dell'ente che conferisce le predette funzioni.

Art. 4 – Modalità di espletamento del servizio

Con la presente convenzione i Comuni dispongono che un unico Segretario Comunale presti la propria opera professionale presso i Comuni associati.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare, le relative funzioni verranno assunte da altro Segretario Comunale incaricato dal Ministero dell'Interno – Albo Segretari Comunali e Provinciali di competenza - previa presentazione di apposita istanza da parte del Comune capofila, oppure dall'eventuale vice-segretario in servizio, nominato dal Sindaco del Comune capofila che provvede ad individuarlo tra i funzionari dei Comuni associati in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 co. 5 del D.Lgs. n.267/2000.

Art. 5 – Articolazione delle prestazioni lavorative

Le prestazioni lavorative del Segretario comunale sono prestate in modo tale da assicurare il corretto funzionamento del servizio ed in proporzione alla quota con la quale ciascun Comune concorre al soddisfacimento delle spese del servizio. L'articolazione dell'attività lavorativa del Segretario comunale è determinata di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni convenzionati, su proposta formulata dal Segretario medesimo e potrà essere variata per comprovate necessità di servizio, sempre previa accettazione da parte del Segretario comunale titolare della sede. L'organizzazione dell'attività lavorativa dovrà, in ogni caso, assicurare la massima flessibilità, per conciliare le contingenti necessità di servizio presso ciascun Comune convenzionato, che saranno valutate caso per caso dal Segretario stesso.

Art. 6 – Trattamento economico

Al Segretario comunale incaricato della titolarità della sede di segreteria convenzionata spetta il trattamento economico previsto dalla Legge e dal vigente CCNL di categoria.

Al Segretario comunale, ex art.10 co.3 del D.P.R. n.465/1997, è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando il proprio mezzo per l'accesso alle diverse sedi dei Comuni convenzionati per l'esercizio delle funzioni, nel rispetto di tariffe e criteri d'imputazione agli enti stabiliti dalla normativa pro-tempore vigente in materia.

Il Segretario comunale ha diritto di usufruire del servizio di mensa, ristorazione o buono pasto/ticket sostitutivi secondo le disposizioni adottate dai Comuni convenienti per il proprio personale dipendente, per ogni giornata in cui presta servizio anche nelle ore pomeridiane; gli stessi sono riconosciuti anche nel caso in cui lo svolgimento dell'attività lavorativa nelle ore pomeridiane segua lo spostamento, nella stessa giornata, da una sede all'altra e le relative spese saranno ripartite secondo le quote generali di compartecipazione agli oneri di servizio di ciascun Comune.

Alla determinazione della retribuzione di posizione spettante al Segretario comunale provvede il Sindaco del Comune capofila - di concerto con gli altri Comuni associati - sulla scorta ed in applicazione delle disposizioni legislative vigenti in materia.

Il Comune capofila anticipa per intero il trattamento economico spettante al Segretario, ovvero:

- a) trattamento fondamentale, comprese la retribuzione di posizione e quella aggiuntiva di consorzio per sedi di segreteria convenzionata;
- b) ogni altra ed eventuale maggiorazione previste dai contratti di categoria;
- c) indennità di risultato;
- d) diritti di rogito per contratti rogati nell'interesse dei Comuni convenzionati;
- e) ogni altro onere, anche accessorio, previsto dal vigente CCNL di categoria.

Il Comune capofila provvede, altresì, al pagamento anticipato dei relativi oneri previdenziali ed assicurativi e, in generale, al pagamento delle somme dovute secondo le disposizioni legislative, contrattuali e derivanti dalla presente convenzione.

Alla valutazione del Segretario - ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato - provvede il Sindaco del Comune capofila secondo il sistema di valutazione vigente presso lo stesso, di concerto con i Sindaci degli altri Comuni convenzionati.

Il Comune capofila provvede a corrispondere, con cadenza trimestrale o annuale, al Segretario comunale i diritti di rogito proporzionali al valore degli atti rogati, anche sulla scorta dei valori comunicati dagli altri Comuni convenzionati, previa verifica del rispetto del limite massimo del quinto dello stipendio globalmente percepito nell'anno di competenza, ex art. 10 D.L. n.90/2014 e ss.mm.ii.

Art. 7 – Forme di consultazione e/o confronto

I Sindaci dei Comuni convenzionati adottano tra loro libere ed informali forme di consultazione e/o confronto volte a verificare periodicamente l'efficacia dello svolgimento delle funzioni e delle attività del servizio di segreteria convenzionata.

In particolare formano oggetto di consultazione e/o confronto la nomina e la revoca del Segretario comunale, le modalità operative di svolgimento del servizio e la valutazione periodica dell'operato del Segretario comunale ai fini della determinazione della retribuzione di risultato ad esso spettante.

Art. 8 – Durata, effetti e cause di scioglimento

La costituzione della sede di Segreteria convenzionata decorre dalla data di presa di servizio del Segretario comunale titolare incaricato ed è valida per i tre anni successivi.

La presente convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- a) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni comunali aventi medesima data di scioglimento;
- b) recesso unilaterale del Sindaco neoeletto di uno dei Comuni interessati alla convenzione, manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina in applicazione di quanto disposto dal D.P.R. n.465/1997 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del sessantesimo e non oltre il centoventesimo giorno successivo all'insediamento del Sindaco);
- c) recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti in qualsiasi momento, da adottarsi con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 60 giorni dalla ricezione dell'ultima notifica alle Amministrazioni interessate; in tale eventualità, l'incarico del Segretario Comunale titolare proseguirà secondo le modalità di cui all'art.3 co.4 del presente accordo;
- d) sopravvenuta vacanza della sede di Segreteria convenzionata per revoca o trasferimento del Segretario titolare presso altra sede (il Segretario deve darne comunicazione al Comune capofila con preavviso di 30 giorni); in tal caso i Comuni possono consensualmente deliberare la risoluzione anticipata o proseguire nella gestione associata del servizio.

Dei provvedimenti di costituzione e scioglimento viene data immediata e tempestiva comunicazione all'ente preposto alla gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali di competenza, per l'adozione dei provvedimenti concernenti la posizione giuridica ed il trattamento economico del Segretario comunale.

Art. 9 - Rapporti economici

I Comuni associati convengono che gli oneri derivanti dalla stipula della presente convenzione sono ripartiti tra gli stessi secondo le quote di seguito rappresentate:

- 45% (quarantacinque) a carico del Comune di Malonno;
- 30% (trenta) a carico del Comune di Berzo Demo;
- 25% (venticinque) a carico del Comune di Ceto.

Le spese per diritti e retribuzioni aventi natura non continuativa, per missioni o trasferte svolte dal Segretario e, comunque, ogni altro onere strettamente legato alle specifiche necessità dei singoli Comuni, sono poste esclusivamente a carico del Comune nell'interesse del quale tali prestazioni sono erogate.

I Comuni associati provvedono al versamento trimestrale in favore del Comune capofila di acconti sull'importo di spesa complessivamente sostenuta dallo stesso per il servizio di segreteria convenzionata; gli acconti dovranno essere versati entro il mese successivo al termine di ciascun trimestre, in misura pari al 25% degli oneri finanziari annui di propria competenza, secondo le quote definite dal presente articolo.

Il Comune capofila, a consuntivo, trasmette ai Comuni associati la richiesta di saldo delle spese del servizio poste a loro carico e provvedono al versamento di quanto dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 10 - Ferie, congedi, aspettative

Le assenze del Segretario comunale per ferie, congedi ordinari, congedi straordinari e aspettativa sono autorizzate dal Sindaco del Comune capofila, d'intesa con i Sindaci degli altri Comuni convenzionati.

Art. 11 - Formazione ed aggiornamento professionale

Il Segretario comunale ha diritto a partecipare a corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dall'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Ministero dell'Interno, compresi i corsi di specializzazione professionali per le abilitazioni. La partecipazione a detti corsi è da considerarsi a tutti gli effetti come servizio effettivo.

Art. 12 - Classe della convenzione

La presente convenzione, come risulta dai dati della popolazione residente nei Comuni partecipanti alla data del 31.12.2025, è classificata in classe III (popolazione residente compresa fra i 3.001 e 10.000 abitanti), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

Art. 13 – Clausole finali e rinvii

Eventuali modifiche della presente Convenzione dovranno essere adottate con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale di tutti i Comuni convenzionati.

Copia della presente, corredata delle deliberazioni di approvazione assunte dai Consigli Comunali e dalle relative certificazioni anagrafiche, è inviata, a norma dell'art.10 co.2 del D.P.R. n.465/97 e dell'art.2 co.2 del D.M. 21 ottobre 2020, alla competente sezione regionale dell'Albo dei Segretari Comunali.

Eventuali disposizioni normative o contrattuali riguardanti lo status o le funzioni del Segretario Comunale trovano diretta applicazione senza che vi sia necessità di modificare la presente convenzione a meno che non si renda necessario disciplinare diversamente alcuni degli istituti in essa regolamentati.

Per tutto quanto non espressamente stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

per il Comune di Malonno

Il Sindaco - Dott. Geol. Giovanni Ghirardi

documento firmato digitalmente

per il Comune di Berzo Demo

Il Sindaco - Sig. Giovan Battista Bernardi

documento firmato digitalmente

per il Comune di Ceto

Il Sindaco - Geom. Marina Lanzetti

documento firmato digitalmente